

R.G. n. 105/2025 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO

Sezione Civile – Fallimenti e Procedure Concorsuali

Il Tribunale Ordinario di Prato, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Lucia Schiaretti	Presidente
Dott. Enrico Capanna	Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso *ex art.* 268 C.C.I.I. depositato da CALABRESE MASSIMO (C.F.: CLBMSM76C04D612J), residente in Prato (PO), via Visiana n. 124/1, diretto a ottenere l'apertura di procedura di liquidazione controllata nei propri confronti;

Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del procedimento;

Rilevato che il debitore ricorrente ha rappresentato di ritrovarsi in stato di sovraindebitamento in ragione di *“una drastica contrazione dell'attività di compravendita delle merci della ditta di cui il ricorrente era titolare, cui ha fatto seguito una crisi familiare e personale”*, da cui è nata l'esigenza di contrarre obbligazioni per far fronte all'esigenze di vita proprie, le quali, alla luce degli attuali e pronosticabili redditi futuri, non appaiono onorabili integralmente;

Rilevato che il debitore ha illustrato, poi, di non essere titolare di beni immobili, ma solo di un bene mobile registrato (furgone Renault Master tg. CM543TN; scooter Piaggio X) ev 250 cc tg. CC66142; autocarro Ford Ranger tg. CH195PH); egli ha messo a disposizione della procedura altresì l'importo derivante da una transazione col datore di lavoro, per € 10.695,81;

Esaminata l'attestazione dell'OCC, che in particolare ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti ed attestando la completezza della documentazione fornita a corredo della domanda e la veridicità delle informazioni fornite, nonché ha fornito l'attestazione di legge *ex art.* 268 co. 3 ultimo periodo C.C.I.I. – cfr. pag. 6 par. 7 della relazione OCC in atti;



Sentito il ricorrente all'udienza 23/09/2025 (non vi è stata rinuncia a comparire);

Ritenuto che sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che la parte ricorrente ha il centro degli interessi principali, ex art. 27 co. 2 e co. 3 C.C.I.I., in un Comune del circondario del Tribunale di Prato;

Ritenuto che sussiste la legittimazione della parte ricorrente, ai sensi degli artt. 2 co. 1 lett. c) e 269 C.C.I.I., in quanto tale debitore non risulta assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale né a quella di liquidazione coatta amministrativa, ovvero ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del ricorrente e, in particolare, che lo stesso sia in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) C.C.I.I., a fronte dell'assenza di patrimonio liquidabile sufficiente e dell'inettitudine dei flussi reddituali idonei a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni del ricorrente;

Ritenuto che sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 C.C.I.I., in quanto non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I.;

Ritenuto che possa essere nominato quale Liquidatore lo stesso gestore nominato dall'O.C.C., conferendogli quindi il relativo incarico;

Ritenuto che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co. 4 lett. b) siano esclusi dalla liquidazione *“i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”*, rimettendo la determinazione di tale entità al prudente apprezzamento del Giudice Delegato, sulla base delle necessità evidenziate dai ricorrenti, senza possibilità per il ricorrente di vincolare l'apertura della procedura concorsuale a una predeterminazione dell'entità delle somme escluse dall'apprensione alla massa attiva. Infatti, l'esclusione di tale possibilità di predeterminazione e negoziazione di tale somma debba essere individuata nella natura di *cessio bonorum* della procedura concorsuale utilizzata che si fonda su un principio di universalità del patrimonio presente e futuro del debitore e che non lascia spazi di negoziazione consensuale; tenuto peraltro conto che con il riferimento al *“quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”* il Legislatore ha espresso la necessità di adeguare l'individuazione della somma appresa/esclusa alle mutevoli (in aumento o in diminuzione)



esigenze personali del debitore nonché alle possibili fluttuazioni (in aumento o in diminuzione) dei redditi disponibili, non consentendone una predeterminazione originaria;

Valutato nella fattispecie che è richiesto di lasciare nella disponibilità del debitore l'importo di € 1440,00 mensili, mentre l'O.CC. ha attestato redditi netti mensili per l'ultima annualità disponibile per € 1.958,02; che pertanto la somma da prelevare mensilmente dal reddito del debitore deve essere stabilita in via del tutto provvisoria in € 500,00 mensili;

Ritenuto che la natura di *cessio bonorum* della presente procedura esclude la possibilità di mantenere in capo al debitore la titolarità di beni, come richiesto in relazione ai beni mobili registrati; che, nelle more della procedura, può essere autorizzata la liquidazione differita di *uno* di detti beni mobili registrati, con autorizzazione all'utilizzo da parte del debitore (in sostanza, la liquidazione inizierà con gli altri beni; quando sono terminate le operazioni di liquidazione degli altri beni, si procederà anche alla liquidazione del bene mobile registrato rimasto nell'utilizzo del debitore); il Liquidatore avrà cura di comunicare prontamente e comunque entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, quale dei beni mobili registrati risulta essere quello interessato dal debitore;

ritenute infondate le ulteriori richieste formulate in conclusione dal ricorrente in proprio;

P.Q.M.

Visti gli artt. 2, 268, 269 e 270 C.C.I.I.;

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di **MASSIMO CALABRESE** (C.F. CLBMSM76C04D612J),

residente in Prato (PO), via Visiana n. 124/1;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Elisabetta Donelli;

NOMINA

Liquidatore l'OCC di Prato in persona del Dott. GIOVANNI PIERI;

DISPONE

che la Cancelleria provveda alla notifica del presente provvedimento all'OCC e al professionista nominati;

ORDINA

al Liquidatore nominato:

- a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;



- b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII;
- c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione entro novanta giorni;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del Liquidatore (ai sensi dell'art. 270 co. 1 C.C.I.I.) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.; si applica l'art. 10 comma 3 C.C.I.I.;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al Liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;

DISPONE

l'inserimento (a cura del Liquidatore) della sentenza nel sito internet del Tribunale;

ORDINA

per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del Liquidatore;

DISPONE

che la somma di € 500,00/mese sia appresa dalla procedura dallo stipendio percepito da CALABRESE MASSIMO, quale misura temporanea finché la maggiore o minore somma da apprendere all'attivo della procedura, a decorrere dall'apertura della stessa, non sia determinata dal nominato Giudice Delegato, previa apposita istanza del Liquidatore, acquisite le necessarie informazioni dai debitori;

AVVISA

il Liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante



l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *i.e.* di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.

Così deciso in Prato, nella Camera di Consiglio del 01/10/2025.

Il Giudice Rel.

Dott.ssa Elisabetta Donelli

La Presidente

Dott.ssa Lucia Schiaretti

